



# «Giovani Talenti Musica» – Un programma di promozione della Confederazione

## Strategia quadro

<b>I. Introduzione</b> .....	<b>2</b>
1. Basi giuridiche .....	2
2. Premessa.....	2
3. «Giovani Talenti Musica» – Un programma di promozione della Confederazione .....	2
4. Strategia quadro «Giovani Talenti Musica» .....	2
<b>II. Principi</b> .....	<b>2</b>
1. Obiettivi della promozione .....	2
2. Definizioni .....	3
3. Livelli di promozione .....	3
4. Profili di competenze per i livelli di promozione.....	3
5. Offerte di promozione .....	4
6. Fornitori di prestazioni .....	5
<b>III. Identificazione e riconoscimento dei talenti, contributi ai talenti</b> .....	<b>5</b>
1. Identificazione dei talenti .....	5
2. Riconoscimento dei talenti.....	5
3. Contributi ai talenti riconosciuti.....	5
<b>IV. Garanzia della qualità</b> .....	<b>6</b>
<b>V. Struttura e responsabilità</b> .....	<b>6</b>
1. Contratto di prestazioni Confederazione – Cantoni.....	6
2. Attori e rispettive responsabilità.....	6
3. Modello operativo .....	7
<b>VI. Finanziamento</b> .....	<b>7</b>
1. Ambiti di promozione .....	7
2. Chiave di finanziamento .....	8
<b>VII. Basi di lavoro</b> .....	<b>8</b>
<b>VIII. Allegato</b> .....	<b>8</b>
1. Gruppo di lavoro «Giovani Talenti Musica» .....	8
2. Struttura «Giovani Talenti Musica», modello operativo.....	9
3. Standard di valutazione per le commissioni cantonali di esperti (segue; saranno elaborati al momento dell'introduzione del programma).....	9

## **I. Introduzione**

### **1. Basi giuridiche**

L'articolo 67a della Costituzione federale (Cost.; RS 101) ha attribuito alla Confederazione e ai Cantoni un compito globale di promozione della formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù, nel quadro delle rispettive competenze. Tra queste rientra anche la definizione di principi per la promozione dei talenti musicali (art. 67a cpv. 3 Cost.).

Questa disposizione trova attuazione nella legge sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1): la Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni (art. 12 cpv. 1 LPCu) e promuove i talenti musicali mediante misure specifiche (art. 12 cpv. 4 LPCu).

### **2. Premessa**

I Comuni e i Cantoni prevedono svariate offerte di promozione dei talenti musicali che spaziano da proposte singole a programmi coordinati a livello cantonale, passando per strutture di promozione regionali. Queste offerte sono integrate da progetti di portata nazionale, come concorsi oppure orchestre altamente specializzate. Dal 2012 la Confederazione si impegna a promuovere i talenti erogando aiuti finanziari a formazioni, concorsi e festival sulla base dell'ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore della formazione musicale (RS 442.122).

Ciò che mancava sinora era una promozione interconnessa e coordinata a livello nazionale dei giovani talenti musicali, che con offerte curricolari e tramite un sostegno individuale sin dall'identificazione precoce del talento musicale permetta di raggiungere un livello avanzato o eventualmente di intraprendere studi in ambito musicale.

### **3. «Giovani Talenti Musica» – Un programma di promozione della Confederazione**

Nel quadro del messaggio sulla cultura 2021-2024 il Consiglio federale ha prospettato di fissare principi e di introdurre misure specifiche per promuovere i talenti. Con il suo programma «Giovani Talenti Musica», la Confederazione sostiene bambini e giovani dotati di talento musicale nel quadro dei programmi di promozione cantonali e intercantonali. In questo modo, la Confederazione non crea un proprio sistema di promozione dei talenti ma si appoggia sui programmi sviluppati a livello cantonale e intercantonale che, per ricevere il sostegno della Confederazione, devono soddisfare i requisiti contenutistici e strutturali di cui alla presente strategia quadro. La Confederazione sostiene inoltre i Cantoni nello sviluppo di questi programmi con aiuti finanziari una tantum.

### **4. Strategia quadro «Giovani Talenti Musica»**

La presente strategia quadro della Confederazione costituisce la base per l'introduzione del programma «Giovani Talenti Musica». Definisce i requisiti contenutistici e formali minimi per una promozione adeguata dei talenti musicali nelle diverse discipline e nei vari stili e disciplina la struttura degli aiuti finanziari federali ai Cantoni.

Per elaborare la strategia quadro la Confederazione ha istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di Cantoni, Città, Comuni, scuole di musica, scuole universitarie di musica e del Consiglio svizzero della musica (cfr. n. VIII.1).

## **II. Principi**

### **1. Obiettivi della promozione**

La promozione dei talenti punta a identificare precocemente i bambini e i giovani dotati di spiccate capacità e potenzialità musicali e a promuoverli in modo mirato e duraturo in base alle loro esigenze individuali. Nell'ambito delle rispettive competenze, la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e le Città garantiscono pari opportunità di accesso alle offerte di promozione (in particolare dal punto di vista geografico e sociale) e idonee condizioni quadro che consentano ai bambini e ai giovani di talento di potersi esprimere appieno.

La Confederazione intende realizzare una promozione interconnessa e coordinata a livello nazionale

dei giovani talenti, che consolidi l'alto livello della cultura musicale svizzera, promuova le nuove leve indipendentemente da eventuali obiettivi professionali in ambito musicale e prepari al meglio gli aspiranti studenti all'ingresso in una scuola universitaria di musica.

## **2. Definizioni**

Nella presente strategia quadro la promozione dei talenti musicali è intesa come promozione nell'ambito di programmi strutturati specifici. Giovani e bambini sono considerati talenti musicali se manifestano un livello superiore alla media di interesse per la disciplina, doti musicali e potenziale in termini di competenze musicali, impegno e autonomia [di seguito: «talenti»].

## **3. Livelli di promozione**

La promozione è commisurata al livello e si basa sulle capacità musicali e personali dei talenti, oltre che sul loro potenziale. La strategia quadro prevede che i relativi programmi siano suddivisi in diversi livelli in base al grado di istruzione: «Base», «Avanzato I», «Avanzato II (amatoriale)» e «Pre-College (preparazione agli studi universitari)». I confini tra i diversi livelli non sono rigidi e permettono di passare allo stadio successivo.

### Livello Base: riconoscimento del talento e promozione di base

Gli obiettivi principali sono riconoscere il talento musicale e trasmettere le basi per un'esperienza musicale varia e approfondita.

### Livello Avanzato I: prima valorizzazione del talento

Permette una prima valorizzazione del talento, apre possibili ulteriori prospettive evolutive e promuove lo sviluppo musicale in svariate direzioni.

### Livello Avanzato II: competenze musicali estese

Amplia le competenze musicali, promuove l'analisi del proprio potenziale e lo sviluppo di una personalità distintiva in ambito musicale.

### Livello Pre-College: competenza musicale e artistica con potenziale per studi universitari

Attraverso offerte strutturate consente di prepararsi agli studi universitari e di confrontarsi con la professione di musicista.

## **4. Profili di competenze per i livelli di promozione**

A ciascun livello di promozione è attribuito un profilo di competenze che i bambini e i giovani devono soddisfare per essere considerati un talento musicale e accedere al livello corrispondente. Ogni profilo prevede criteri misurabili che riguardano competenze specialistiche, metodologiche, sociali e personali (cfr. la definizione degli standard di valutazione al n. IV). L'attribuzione al livello di promozione è determinata anzitutto dalle competenze e non dall'età. I profili di competenze descritti di seguito rappresentano dei requisiti minimi che variano in base alla disciplina e allo stile.

### Profilo livello Base

I talenti possiedono in particolare le seguenti competenze:

- rapidità nell'apprendimento e nell'esecuzione a livello musicale e tecnico;
- espressività (musicalità innata);
- senso del ritmo e del suono;
- passione per la musica, curiosità, spiccata motivazione all'apprendimento;
- capacità di ascoltare gli altri e di interagirvi (musica d'insieme, corale, bandistica);
- capacità di concentrazione, autoconsapevolezza e autoriflessione;
- potenziale di sviluppo musicale superiore alla media;
- solitamente abilità specifiche per uno strumento o vocali superiori alla media.

### Profilo livello Avanzato I

Oltre ad aver sviluppato adeguatamente le competenze del livello Base, i talenti possiedono in particolare le seguenti competenze:

- abilità specifiche per uno strumento o vocali a un livello avanzato;
- esperienza con la musica d'insieme/il canto corale/la musica bandistica e con l'improvvisazione/la composizione;

- nozioni di teoria e storia della musica, ascolto e stilistica;
- conoscenza del repertorio nella materia principale;
- impegno e resistenza;
- disinvoltura nell'esibirsi;
- solitamente competenze in una materia secondaria (p. es. secondo strumento).

### Profilo livello Avanzato II

Oltre ad aver sviluppato adeguatamente le competenze del livello Avanzato I, i talenti possiedono in particolare le seguenti competenze:

- capacità di autovalutazione critica;
- capacità di eseguire una propria interpretazione, trasmettere un messaggio musicale;
- capacità di assumere la responsabilità musicale nella musica d'insieme/nel canto corale/nella musica bandistica;
- elevato senso della disciplina e ottima resistenza allo stress;
- risolutezza nella scelta del proprio percorso musicale.

### Profilo livello Pre-College

I talenti che intendono intraprendere studi universitari di musica devono possedere in particolare le seguenti competenze musicali e artistiche:

- comprovato potenziale per gli studi universitari;
- abilità specifiche per uno strumento e/o vocali a un livello molto avanzato;
- formazione musicale generale corrispondente ai requisiti specifici del percorso di studi universitari perseguito;
- comprovata motivazione intrinseca per gli studi universitari e corrispondente impegno.

## **5. Offerte di promozione**

Le offerte dei programmi di promozione cantonali o intercantionali sono strutturate in base ai profili di competenze di ciascun livello (cfr. n. II.4). Con l'aumento del livello di promozione, le offerte si differenziano soprattutto per quanto riguarda la portata, il tempo che richiedono e i requisiti previsti per i talenti.

Le offerte di promozione includono le seguenti materie fondamentali, concepite in base a disciplina e stile, livello di promozione e obiettivo:

- materia principale;
- musica d'insieme / musica corale / musica bandistica / performance;
- partecipazione a progetti, laboratori, concorsi;
- ascolto;
- teoria della musica;
- mentorato, pianificazione della carriera, interconnessione con altri talenti.

A seconda della disciplina e dello stile, del livello di promozione e degli obiettivi dei talenti, l'offerta di base è integrata da altre materie:

- materia secondaria;
- master class;
- storia della musica / etnologia della musica;
- produzione musicale / elettronica;
- lavoro corporeo;
- materie di preparazione alla professione e agli studi universitari (Pre-College).

I Cantoni, in collaborazione con i fornitori di prestazioni (cfr. n. II.6) delle varie discipline e stili assicurano l'ampiezza delle offerte di promozione. Le offerte specifiche pensate per l'accesso alle scuole universitarie di musica (Pre-College) sono sviluppate basandosi sui requisiti di queste ultime.

La struttura curricolare delle offerte tra un livello e l'altro è determinante per la promozione. Sono possibili e gradite cooperazioni cantonali e intercantionali tra i fornitori di prestazioni.

Un ulteriore fattore centrale per promuovere al meglio i talenti è il tempo a loro disposizione per frequentare le offerte e per dedicarsi alla pratica personale: in questo senso, in accordo con le autorità scolastiche, va prevista la possibilità di definire percorsi personalizzati (p. es. dispense).

## **6. Fornitori di prestazioni**

Si tratta dei fornitori delle offerte di promozione dei programmi cantonali o intercantionali. A seconda del livello di promozione, possono essere comunali, regionali, cantonali, intercantionali o nazionali.

I fornitori di prestazioni sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera. In casi eccezionali e motivati, anche le persone fisiche possono essere impiegate come fornitori di prestazioni. Nei loro programmi di promozione dei talenti, i Cantoni determinano e riconoscono i fornitori di prestazioni. È possibile integrare nei programmi cantonali e intercantionali anche offerte di promozione non statali, come concorsi e formazioni musicali.

Un fornitore di prestazioni deve soddisfare i requisiti minimi seguenti:

- docenti qualificati;
- offerte di promozione adeguate;
- coordinamento tra le offerte di promozione;
- interconnessione con altri fornitori di prestazioni (istituzioni, docenti);
- offerte di formazione continua per docenti;
- sistema di attestazione delle prestazioni;
- garanzia della qualità;
- contabilità trasparente.

I Cantoni definiscono la procedura di riconoscimento dei fornitori.

## **III. Identificazione e riconoscimento dei talenti, contributi ai talenti**

### **1. Identificazione dei talenti**

La promozione inizia con l'identificazione precoce dei giovani talenti musicali, che avviene solitamente da parte di persone del loro ambiente scolastico (p. es. scuole, scuole di musica) o extrascolastico (p. es. genitori, insegnanti di musica, associazioni, concorsi musicali). A questi giovani e bambini va offerto l'accesso a una procedura istituzionalizzata che analizzi oggettivamente il loro talento musicale ed eventualmente lo riconosca (cfr. n. III.2). Per essere identificati come talenti, non devono necessariamente possedere già nozioni di musica (p. es. saper suonare uno strumento).

### **2. Riconoscimento dei talenti**

Il riconoscimento dei talenti si basa sull'esame dell'idoneità musicale delle persone candidate, conformemente al loro grado di formazione, ed è affidato a commissioni di esperti con qualifica artistica e pedagogica (cfr. n. V.2.2).

L'analisi delle competenze avviene servendosi di svariati metodi, e in particolare tramite audizioni, colloqui, test teorici e musicali, referenze e attestazioni di precedenti prestazioni e sviluppi. Il superamento di test di livello o le premiazioni all'interno di concorsi possono essere integrati nella procedura di riconoscimento come parte dell'esame di idoneità. Per valutare le competenze, le commissioni hanno a disposizione degli standard di valutazione nazionali (cfr. n. IV).

I Cantoni definiscono in dettaglio la procedura di riconoscimento. Si assicurano che tutti i bambini e giovani idonei vi abbiano accesso e che tale procedura sia applicabile a ogni disciplina e stile.

### **3. Contributi ai talenti riconosciuti**

Ottenuto il riconoscimento, i talenti ricevono i contributi forfettari federali stabiliti in base al livello di promozione, che vengono erogati dai servizi di coordinamento cantonali (cfr. n. V.2.1). Se il numero dei talenti riconosciuti è superiore ai mezzi disponibili, i Cantoni stabiliscono un ordine di priorità.

I contributi federali sono erogati ai talenti di età compresa tra 4 e 25 anni residenti in Svizzera o di nazionalità svizzera. L'erogazione avviene annualmente, a condizione che il riconoscimento sia confermato tramite procedura cantonale. A livello locale sono competenti i Cantoni di residenza dei talenti o, nel caso di persone svizzere residenti all'estero, i Cantoni nei quali i talenti frequentano i programmi di promozione.

## IV. Garanzia della qualità

La qualità del programma è garantita a quattro livelli.

### Confederazione

La Confederazione si assume la gestione globale del programma «Giovani Talenti Musica» e si occupa in particolare di valutare regolarmente il programma e di svilupparne i contenuti. Insieme a esperti, definisce standard di valutazione per le commissioni (inter)cantonali di esperti. Gli standard di valutazione sono elencati nell'allegato (cfr. n. VIII.3). La Confederazione organizza inoltre periodicamente un incontro per lo scambio di esperienze rivolto ai membri delle commissioni (inter)cantonali di esperti e, in base alle necessità, ad altri attori coinvolti nel programma.

### Cantoni

Nei programmi di promozione dei talenti che sottopongono alla Confederazione per verifica, i Cantoni sono responsabili di creare strutture idonee e di rispettare i requisiti minimi definiti nella presente strategia quadro. Una volta all'anno rendono conto alla Confederazione in merito all'attuazione dei loro programmi.

### Fornitori di prestazioni

I Cantoni riconoscono i fornitori di prestazioni come parte integrante dei programmi di promozione dei talenti (inter)cantonali se soddisfano i requisiti minimi definiti nella presente strategia quadro (cfr. n. II.5 e II.6).

### Talenti

I talenti sono esaminati e riconosciuti da commissioni (inter)cantonali di esperti sulla base della procedura cantonale e frequentano adeguate offerte di promozione nell'ambito dei programmi di promozione dei Cantoni. Nel corso della carriera musicale sono accompagnati da esperti (mentorato) e, per continuare a ricevere i contributi federali, devono fornire prova del loro sviluppo musicale e personale almeno una volta all'anno.

## V. Struttura e responsabilità

### 1. Contratto di prestazioni Confederazione – Cantoni

I Cantoni presentano alla Confederazione una domanda di aiuti finanziari. Se le condizioni previste dalla strategia quadro sono soddisfatte, la Confederazione stipula con ciascun Cantone un contratto di prestazioni nel quale sono stabiliti in particolare le prestazioni che entrambe le parti devono fornire e l'importo degli aiuti finanziari federali destinati al Cantone. Per calcolare gli aiuti finanziari concessi a un Cantone, la Confederazione si serve di una chiave di finanziamento (cfr. n. VI.2) basata sulla dimensione dello stesso e sul gruppo di destinatari della promozione.

### 2. Attori e rispettive responsabilità

#### 2.1 Servizio di coordinamento

Il Cantone istituisce un servizio di coordinamento cantonale o intercantonale a cui affidare l'attuazione del programma «Giovani Talenti Musica».

Il servizio di coordinamento:

- è l'interlocutore dell'Ufficio federale della cultura per l'attuazione del programma;
- assegna i contributi federali ai talenti riconosciuti a livello cantonale;
- raccoglie i dati personali necessari per la gestione del programma e li mette a disposizione dell'Ufficio federale della cultura in forma anonimizzata;
- riferisce alla Confederazione una volta all'anno sull'attuazione del programma di promozione dei talenti.

Il Cantone definisce in dettaglio l'organizzazione del servizio di coordinamento.

#### 2.2 Commissioni di esperti

Il Cantone designa delle commissioni cantonali o intercantionali di esperti che, almeno una volta l'anno, svolgano una procedura di esame per valutare il talento musicale di bambini e giovani suddivisa in base

ai livelli di promozione (cfr. n. II.3).

Le commissioni di esperti:

- si compongono di esperti ed esperte nella promozione dei talenti musicali e considerano tutte le discipline e tutti gli stili musicali;
- prendono decisioni in presenza di membri competenti per la disciplina e lo stile specifici del talento;
- prendono decisioni trasparenti e giustificate;
- sono istanze indipendenti contro le cui decisioni è possibile interporre ricorso.

I membri delle commissioni di esperti:

- possiedono comprovata esperienza nella promozione dei talenti musicali;
- seguono periodicamente formazioni continue secondo quanto stabilito dai Cantoni;
- sono disposti a partecipare agli incontri per lo scambio di esperienze organizzati dalla Confederazione.

Il Cantone definisce in dettaglio l'organizzazione delle commissioni di esperti e la procedura di esame. Inoltre, designa un'istanza di ricorso.

### 2.3 Fornitori di prestazioni

Si tratta dei fornitori delle offerte di promozione all'interno dei programmi cantonali di promozione dei talenti. Sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera. In casi eccezionali e motivati, anche le persone fisiche possono essere riconosciute come fornitori di prestazioni.

### 2.4 Talenti

Dopo essere stati valutati dalle commissioni cantonali di esperti in base al livello di promozione e riconosciuti secondo le procedure cantonali, i talenti ricevono il contributo federale e frequentano le offerte di promozione dei programmi cantonali o intercantonali adatte al loro livello. I contributi sono erogati annualmente a seguito di una nuova valutazione da parte della commissione di esperti.

## 3. Modello operativo

L'interazione tra gli attori del programma «Giovani Talenti Musica» è illustrata nell'infografica in allegato (cfr. n. VIII.2).

## VI. Finanziamento

### 1. Ambiti di promozione

Con il programma «Giovani Talenti Musica» la Confederazione offre sostegno finanziario in quattro ambiti.

#### 1.1 Sviluppo di programmi cantonali di promozione dei talenti

Si tratta di aiuti finanziari a tantum ai Cantoni per sviluppare programmi cantonali o intercantonali di promozione dei talenti. Il loro versamento avviene sulla base di una dichiarazione d'intenti nella quale il Cantone conferma alla Confederazione che il programma sarà avviato nei tempi concordati rispettando i requisiti minimi definiti nel presente documento. La Confederazione può stabilire degli importi di base.

#### 1.2 Talenti

I Cantoni assegnano i contributi ai talenti riconosciuti in base ai mezzi di cui dispongono annualmente (cfr. n. VI.2). Se il numero dei talenti riconosciuti è superiore ai mezzi disponibili, i Cantoni stabiliscono un ordine di priorità.

I contributi sono progressivi.

Livello Base: 1000 franchi all'anno per ciascun talento

Livello Avanzato I: 1500 franchi all'anno per ciascun talento

Livello Avanzato II: 2000 franchi all'anno per ciascun talento

Livello Pre-College: 2500 franchi all'anno per ciascun talento

### 1.3 Fornitori di prestazioni

I Cantoni hanno la facoltà di impiegare fino al 40 per cento dei mezzi annualmente a loro disposizione (cfr. n. VI.2) per offerte di promozione dei programmi cantonali. In questo modo si sostengono direttamente le offerte e indirettamente i talenti che partecipano al relativo programma. La quota della Confederazione non può superare il totale delle quote di Cantone e Comuni e non può sostituirsi a nessun sussidio esistente.

### 1.4 Spese amministrative

I Cantoni possono utilizzare fino al 10 per cento dei mezzi annualmente a loro disposizione (cfr. n. VI.2) per attività legate all'erogazione dei contributi, ovvero per il lavoro degli esperti e delle esperte nella promozione dei talenti. La Confederazione può stabilire degli importi di base.

## 2. Chiave di finanziamento

I mezzi finanziari annualmente a disposizione della Confederazione per il programma «Giovani Talenti Musica» sono distribuiti ai Cantoni sulla base di una chiave di finanziamento valida per un periodo di finanziamento (solitamente quattro anni).

Gli indicatori determinano la percentuale di mezzi federali spettante ai singoli Cantoni (chiave di ripartizione), sono ponderati in maniera semplice e si riferiscono alle cifre disponibili a fine 2020.

Indicatore 1: totale popolazione per Cantone

Indicatore 2: popolazione 0–19 anni per Cantone

Indicatore 3: ripartizione di studenti e studentesse di musica in base alla disciplina per Cantone<sup>1</sup>

## VII. Basi di lavoro

Per elaborare questo documento il gruppo di lavoro (cfr. n. VIII.1) si è basato tra l'altro sui documenti seguenti:

- [Attuazione a livello federale dell'art. 67a Cost., Rapporto del gruppo di lavoro, UFC 2013](#)
- [Rapporto sulla promozione dei talenti musicali in vista degli studi presso le scuole universitarie di musica svizzere, SEFRI in collaborazione con la SG CDPE, febbraio 2017](#) (in francese)
- [Manuale guida per la promozione dei talenti musicali in Svizzera, ASSM, marzo 2017](#)
- [Sondaggio sulla promozione dei talenti in Svizzera, ASSM, novembre 2018](#)
- [Marchio Pre-College Music CH, ASSM/CSUMS, aprile 2019](#)

## VIII. Allegato

### 1. Gruppo di lavoro «Giovani Talenti Musica»

La presente strategia quadro è stata elaborata nel 2021 da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di Cantoni, Città, Comuni, scuole di musica e organizzazioni musicali, sotto la direzione dell'Ufficio federale della cultura. Hanno preso parte al gruppo di lavoro:


CDPE	Martin Schläpfer	Vice responsabile del dipartimento della scuola dell'obbligo, Cantone di Turgovia
	Nadia Keckeis	Direttrice del servizio scuole e sport, arte, cittadinanza, Cantone di Ginevra
	Pirmin Hodel	Incaricato alle scuole di musica, servizio scuola pubblica, Cantone di Lucerna
	Reto Furter	SG CDPE, responsabile dell'unità di coordinamento Scuola obbligatoria, cultura e sport
CCC / Associazione	Maya Breitenstein Knobel	Vice responsabile incaricata alle scuole di musica, Città di Losanna

<sup>1</sup> La ripartizione si riferisce ai dati dell'ASSM a fine 2020.



dei Comuni svizzeri	Letizia A. Ineichen	Responsabile cultura e sport, Città di Lucerna
ASSM	Christine Bouvard	Presidenza dell'Associazione Svizzera delle Scuole di Musica
CSUMS	Valentin Gloor	Vice presidente della Conferenza delle Scuole Universitarie di Musica Svizzere, direttore della Scuola Universitaria di Lucerna - Musica
CSM	Stefano Kunz	Responsabile del settore attività politiche del Consiglio Svizzero della Musica
UFC	David Vitali	Caposezione Cultura e società
	Myriam Schleiss	Caposervizio Partecipazione culturale, caposezione supplente Cultura e società
	Lorenzetta Zaugg	Collaboratrice scientifica Formazione musicale
	Valeria Lucentini	Stagista universitaria

## 2. Struttura «Giovani Talenti Musica», modello operativo



## 3. Standard di valutazione per le commissioni cantonali di esperti (segue; saranno elaborati al momento dell'introduzione del programma)